

PENALE TRIBUTARIO

L'amministratore giudiziario e il sequestro preventivo

di **Luigi Ferrajoli**

La **Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale**, con [la sentenza n. 6742 del 12.02.2018](#), ha rilevato che la nomina di un **amministratore giudiziario** rappresenta il necessario ed imprescindibile presupposto, in caso di sequestro preventivo, per garantire l'esercizio della **continuità** e dello **sviluppo** dell'**attività aziendale**, che rischierebbe, altrimenti, di venire paralizzata dalla misura cautelare in parola.

Nel caso specifico, il GIP del Tribunale dell'Aquila aveva emesso **decreto di sequestro preventivo** ai sensi dell'[articolo 321 c.p.p.](#) e dell'[articolo 19 D.Lgs. 231/2001](#), finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità di due S.r.l., fino alla concorrenza della somma di euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui all'[articolo 25 undecies, comma 2, lett. b\), nn. 2 e 3 e lett. f\) D.Lgs. 231/2001](#), concernenti la gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'[articolo 256 c.p.](#).

A tal proposito, il Tribunale di Chieti aveva **rigettato l'appello** proposto nell'interesse delle due menzionate società avverso il provvedimento che, **pronunciando sul sequestro preventivo per equivalente ex articolo 53, comma 1 bis, D.Lgs. 231/2001**, aveva autorizzato l'utilizzo da parte delle medesime dei soli beni aziendali e rigettato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione della liquidità esistente su un conto corrente.

Avverso tale ordinanza, le due società hanno proposto **ricorso per cassazione** qualificando come erronea la decisione del Tribunale, in considerazione del fatto che **l'articolo 53 "non prevede la possibilità di utilizzo limitato solo ad alcuni beni aziendali"** sicché, una volta emesso un provvedimento positivo, il medesimo avrebbe dovuto **"riguardare tutti i beni sottoposti a sequestro per equivalente, al fine di garantire la continuità dello sviluppo aziendale, la capacità di produrre reddito e di mantenere l'occupazione"**. Secondo i ricorrenti, il Tribunale del riesame aveva inoltre errato nel ritenere necessaria la previa nomina di un **custode amministratore giudiziario**, trattandosi la stessa di una **figura facoltativa**.

Investita della questione, la **Cassazione** ha innanzitutto richiamato il contenuto dell'[articolo 53 D.Lgs. 231/2001](#) il quale, come noto, ha ad oggetto la misura cautelare del **sequestro preventivo in funzione di confisca** di cui all'[articolo 19 D.Lgs. 231/2001](#) (*"Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato"*) sia nella **forma diretta avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato** ([articolo 19,](#)

[comma 1, D.Lgs. 231/2001](#)) sia nella **forma per equivalente** ([articolo 19, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#)), fattispecie, quest'ultima, che ricorre nel caso in esame.

L'[articolo 53 comma 1 bis, D.Lgs. 231/2001](#) regola specificamente il caso in cui il sequestro eseguito ai fini della **confisca per equivalente** prevista dall'[articolo 19, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#) abbia ad oggetto "*società, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito*" e prevede che, nell'anzidetta ipotesi, "*il custode amministratore giudiziario ne **consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari** esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria*".

Ebbene, la *ratio* di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta **misura cautelare** possa **paralizzare l'ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo**.

In tale frangente, si inserisce quindi la **funzione assegnata al custode amministratore giudiziario** che è proprio quella di vigilare sull'utilizzo e sulla gestione dell'azienda, riferendone l'esito all'**autorità giudiziaria**.

Va da sé che la nomina dell'anzidetto amministratore rappresenta il **presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività aziendale** e, nel caso in cui venga omessa, la parte interessata ha l'onere di adire il giudice, che vi procede ai sensi dell'[articolo 47 D.Lgs. 231/2001](#).

Sulla base di tali assunti, ritenendo del tutto legittime le conclusioni del Tribunale del riesame che aveva rilevato l'inesistenza di un **amministratore giudiziario**, mai nominato nel corso del procedimento penale, la Cassazione ha quindi rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
**LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E
LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA**
Scopri le sedi in programmazione >